

**COMUNE DI CUNEO**  
**SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI**  
**SERVIZIO TRIBUTI**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI  
PRESENTI SULLE TRANSENNE PARAPEDONALI E  
MANUTENZIONE DELLE STESSE**

Il Dirigente del Settore



Il Responsabile del Procedimento

## SOMMARIO

### CAPITOLO I – NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto.....	2
2. Descrizione del servizio.....	2
3. Durata del servizio .....	2
4. Luogo di esecuzione del servizio .....	2
5. Vincoli .....	3

### CAPITOLO II – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

6. Obblighi a carico della ditta.....	4
7. Oneri a carico della ditta .....	5
8. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento .....	6
9. Mancati pagamenti .....	6
10. Adeguamento ai prezzi .....	6
11. Cauzione definitiva .....	6
12. Domicilio e responsabilità .....	7
13. Norme di relazione .....	8
14. Osservanza delle leggi e dei regolamenti.....	8
15. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro .....	8

### CAPITOLO III – RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

16. Vigilanza e controlli .....	9
17. Penalità.....	9
18. Esecuzione d'ufficio .....	9

### CAPITOLO IV – NORME RELATIVE AL CONTRATTO

19. Spese contrattuali.....	10
20. Subappalto .....	10
21. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune.....	10
22. Fallimento, successione e cessione della ditta .....	11
23. Recesso .....	12
24. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto .....	12
25. Controversie .....	12
26. Novazione soggettiva.....	13
27. Inefficacia del contratto.....	13

### CAPITOLO V – NORME FINALI

28. Riferimenti normativi .....	14
29. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.....	14
30. Obbligo di riservatezza .....	14
31. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa .....	14
32. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione” .....	15
33. Rinvio .....	15
34. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione .....	15

## CAPITOLO I

### NORME GENERALI

#### 1. Oggetto dell'appalto

Sul territorio comunale sono presenti, in punti ove è necessario proteggere i pedoni impedendo loro l'accesso alla carreggiata, transenne parapetonali che presentano uno spazio all'interno del quale può essere collocato un pannello pubblicitario. Forma oggetto del presente contratto la concessione in uso degli spazi pubblicitari a fronte di un corrispettivo economico e della manutenzione degli impianti stessi oltre quanto indicato al successivo art. 2.

#### 2. Descrizione del servizio

Le transenne parapetonali sono dettagliatamente descritte nelle loro caratteristiche tecniche nell'allegato 1 "Scheda tecnica". Sul territorio comunale sono presenti n. 450 transenne; la pubblicità può essere effettuata solo su parte delle transenne installate, come meglio specificato nell'allegato 2 "Elenco ubicazione transenne parapetonali".

Il Comune si riserva la facoltà di incrementare o ridurre il numero degli impianti, sia con spazio pubblicitario da concedere in uso che privi dello stesso, per una percentuale non superiore al 20%, con fornitura ed installazione a carico della Ditta aggiudicataria. Non è riconosciuta alcuna riduzione del canone a fronte del minor numero di impianti dati in concessione d'uso se tale riduzione rientra nella percentuale del 20%.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, oltre alla manutenzione ordinaria, anche alla sostituzione degli impianti danneggiati qualora si rendesse necessario.

#### 3. Durata del servizio

La durata del contratto è di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° aprile 2014 o dalla data di affidamento del servizio. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, la ditta appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

#### 4. Luogo di esecuzione del servizio

Le transenne parapetonali oggetto del servizio sono dislocate sul territorio comunale, in particolare sull'altipiano; la loro ubicazione è meglio specificata nell'elenco di cui all'allegato 2 contenente le quantità, tipologie e posizioni di massima delle stesse.

## 5. Vincoli

Sulle transenne è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica.

Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di particolari tipologie di messaggi a suo insindacabile giudizio; in particolare non saranno ammesse campagne pubblicitarie in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone, o in concorrenza con gli interessi del Comune.

Il Comune ha facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito alla Ditta di tutte le spese relative.

## CAPITOLO II

### OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

#### 6. Obblighi a carico della ditta

La ditta affidataria dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dell'appalto da intendersi comprensiva delle seguenti prestazioni:

- a. mantenimento in perfetto stato di efficienza dei manufatti per tutta la durata del contratto;
- b. ripristino della verniciatura atto ad evitare tutto ciò che può influire negativamente sull'immagine e il decoro dei manufatti;
- c. interventi di riparazione o sostituzione per usura del manufatto;
- d. interventi di riparazione urgenti a seguito di atti vandalici o sinistri (rimozione e sostituzione del manufatto o di parti di esso) con messa in sicurezza del luogo entro 24 ore dal verificarsi dell'evento e ripristino degli impianti entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi;
- e. interventi di pulitura e lavaggio dei manufatti con cadenza semestrale;
- f. verifica periodica della stabilità e della sicurezza con particolare attenzione agli ancoraggi, con intervento immediato sui manufatti nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- g. spostamento e reinstallazione dei manufatti per motivate esigenze di pubblico servizio e/o qualsiasi esigenza sopravvenuta segnalata dal Comune di Cuneo;
- h. interventi di ripristino della sicurezza, dell'integrità, decoro e funzionalità degli impianti che dovessero risultare rotti, danneggiati, imbrattati, asportati o distrutti in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra motivazione non espressamente prevista;
- i. gli obblighi relativi ad ogni e qualsiasi responsabilità per l'incolumità di persone e cose e per danni a terzi;
- j. gli obblighi relativi al puntuale rispetto delle scadenze contrattuali.

Viene fatto salva la possibilità di rivalsa verso terzi (escluso il Comune) da parte della Ditta.

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dalla Ditta con tempestività, responsabilità ed accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni del Comune.

Le ispezioni che il Comune si riserva di effettuare per proprio conto non esonerano la Ditta dalle responsabilità per incidenti che potrebbero verificarsi per tali carenze.

Il mancato adempimento di ciascuno dei sopra elencati obblighi comporterà l'irrogazione di una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni manufatto per ogni giorno di ritardo nell'espletamento dell'intervento.

In caso di incremento o riduzione del numero degli impianti come previsto dall'art. 2 del presente capitolato la ditta aggiudicataria avrà l'onere:

- a. della fornitura di manufatti corrispondenti all'allegata "Scheda tecnica" (allegato 1);
- b. del trasporto e della posa in opera dei manufatti e di tutte le relative incombenze;

- c. dalla realizzazione dei lavori e delle opere necessarie alla collocazione dei manufatti stessi, quali ad esempio opere di scavo, fondazioni, sistemazione e rimessa in pristino all'intorno, riparazione di eventuali danni arrecati alle reti pubbliche di servizio, ecc.;
- d. del ripristino dei luoghi in caso di rimozione di impianti esistenti;
- e. della comunicazione al Comune dell'avvenuta installazione/rimozione/spostamento dei manufatti.

Gli obblighi del presente Capitolato sono riferiti a tutti gli impianti, ivi inclusi quelli privi di spazio pubblicitario.

## **7. Oneri a carico della ditta**

Si intendono a totale carico della Ditta affidataria:

- a. il canone per la concessione in uso degli spazi pubblicitari di cui al seguente art. 8;
- b. le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, canone, onere o tributo derivante dall'esecuzione del presente contratto di appalto, che sono e/o saranno previsti dalla legislazione vigente o dalle norme regolamentari;
- c. gli oneri o spese per la tenuta in efficienza delle parti riservate alle attività pubblicitarie e per il rispetto dei patti e condizioni relativi all'esercizio di dette attività e per la rimozione di pubblicità impropria o deteriorata;
- d. gli oneri e le spese per garantire ai manufatti una copertura assicurativa contro i rischi di guasti, deterioramenti accidentali, danneggiamenti, sicurezza e incolumità di persone e cose.

Nei casi in cui si renda necessario rimuovere o sostituire gli impianti, a seguito di danneggiamenti degli stessi o a seguito di richiesta da parte del Comune:

1. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese;
2. le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;
3. gli oneri e le spese, quand'anche superiori al previsto per l'approntamento dei siti, esecuzione di fondazione, piattaforme, pavimentazioni anche di raccordo, ed esecuzione a regola d'arte dei manufatti;
4. gli indennizzi per eventuali occupazioni temporanee di aree di terzi e per il risarcimento degli eventuali danni loro arrecati;
5. gli oneri e spese per la demolizione, smaltimento, recupero e trasporto a discarica dei manufatti esistenti da sostituire;
6. gli oneri e le spese per i ripristini a regola d'arte di tutte le pavimentazioni, infrastrutture, manufatti e siti manomessi durante i lavori;
7. gli oneri e le spese per i ripristini a regola d'arte di tutte le pavimentazioni a seguito di rimozione di impianti esistenti.

Alla scadenza del contratto tutti i manufatti dovranno presentarsi in perfette condizioni di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso e dovranno essere lasciati liberi e funzionanti, salvo il recupero delle parti aggiuntive dei manufatti adibiti a spazi pubblicitari che possono essere rimosse senza pregiudizio per la funzionalità e completezza del manufatto e delle sue strutture (si veda l'allegata Scheda Tecnica). In ogni caso gli impianti con telaio di cui al punto

1.a) della Scheda Tecnica non potranno essere consegnati con il solo telaio bensì completi di pannello bianco con caratteristiche conformi al punto 5 della stessa.

## **8. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento**

Per ciascun anno di validità del contratto la Ditta verserà al Comune il canone annuale indicato nell'offerta economica, in due rate semestrali anticipate di importo pari alla metà dello stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio di ciascun semestre (30 gennaio – 30 luglio).

L'importo di tale corrispettivo non è da intendersi in alcun modo correlato all'effettivo grado di utilizzo delle superfici destinate allo sfruttamento pubblicitario e/o agli introiti che la Ditta otterrà come corrispettivo dell'utilizzo.

## **9. Mancati pagamenti**

La Ditta affidataria non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze sopra indicate costituisce sempre e automaticamente, qualunque ne sia la causa, la Ditta affidataria in mora; da tali date saranno pertanto dovuti, sugli importi non corrisposti, interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.

L'inadempienza protrattasi per 60 (sessanta) giorni da facoltà al Comune concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese della Ditta affidataria.

## **10. Adeguamento ai prezzi**

L'importo di tale corrispettivo verrà aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). La rivalutazione sarà applicata dall'anno 2015, utilizzando l'indice dell'anno 2014.

## **11. Cauzione definitiva**

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà prestare — con le modalità indicate all'articolo 123 del Regolamento — una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. (d'ora in avanti "Codice") da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del contratto.

La cauzione verrà svincolata solo successivamente alla conclusione del contratto ed all'accertamento del buono stato degli impianti oggetto dello stesso.

## 12. Domicilio e responsabilità

Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimonio comunale, la Ditta resta l'unica responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni diretti o indiretti causati.

Il Comune resta ad ogni effetto estraneo agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dalla Ditta afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.

La Ditta affidataria si assume tutte le responsabilità nei confronti di terzi, nessuna esclusa, nonché nei confronti del Comune di Cuneo; risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.

A tal proposito la Ditta affidataria si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la seguente polizza:

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO):**

- a) L'assicurazione RCT dovrà garantire la ditta affidataria per tutta l'attività da essa svolta.  
Il contratto assicurativo dovrà prevedere inoltre:
- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta affidataria;
  - che nella definizione di terzi ai fini della presente assicurazione siano compresi i dipendenti e gli amministratori del Comune di Cuneo.
- Il massimale della RCT non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, ad Euro 1.500.000,00 per danni ad ogni persona, ad Euro 516.000,00 per danni a cose e/o animali.
- b) Nella garanzia di RCO si dovranno comprendere, fra i prestatori di lavoro definiti "dipendente", tutte le figure professionali previste dalla Legge n. 30/2003 (legge Biagi) eventualmente utilizzati dalla Ditta affidataria.  
Il testo da adottare dovrà comprendere "il danno biologico".  
La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.  
Il massimale RCO non potrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 per persona.

I massimali di cui ai punti a) e b) dovranno essere rideterminati in base agli indici Istat relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Prima dell'inizio del servizio oggetto del presente capitolato la ditta affidataria dovrà consegnare copia del contratto di assicurazione definitivo o altro documento contrattuale rilasciato dalla Società assicuratrice, regolarmente quietanziato per conferma di avvenuta copertura del rischio.

La copertura assicurativa, nei termini richiesti, dovrà avere decorrenza prima dell'inizio del servizio in oggetto e scadenza alla data stabilita dal Comune di Cuneo.

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle

persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La ditta deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

### **13. Norme di relazione**

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

### **14. Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente:

- a. ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture e del Codice della Strada, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato;
- b. ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norma in vigore.

La Ditta, ove la Civica Amministrazione lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

### **15. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

## CAPITOLO III

### RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### 16. Vigilanza e controlli

Al responsabile del procedimento, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Appartiene alla sfera di attribuzione del responsabile del procedimento indicare al coordinatore della ditta modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

#### 17. Penalità

In caso di inadempimento di quanto previsto all'art. 6 "Obblighi a carico dell'Impresa" del presente capitolato, il responsabile, valutate le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare — con atto motivato — una penale di € 100,00 per ogni manufatto per ogni giorno di ritardo nell'espletamento dell'intervento.

Il pagamento delle penalità non libera la ditta aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

#### 18. Esecuzione d'ufficio

In caso di di inadempimento di quanto previsto all'art. 6 "Obblighi a carico dell'Impresa" del presente capitolato il Comune può intervenire per ripristinare la sicurezza del luogo rivalendosi sulla ditta affidataria.

## CAPITOLO IV

### NORME RELATIVE AL CONTRATTO

#### 19. Spese contrattuali

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del Codice — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

L'amministrazione si riserva peraltro la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzione, Fondazione, Società a partecipazione comunale per le quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi istituzionali.

#### 20. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante allo stesso con le modalità indicate al comma 3 del citato articolo.

Il contratto non può essere ceduto né sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo specifiche autorizzazioni del Comune.

#### 21. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario durante la concessione;
- b. mancato pagamento del canone dovuto secondo le modalità stabilite all'art. 8;
- c. mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 11;
- d. destinazione degli impianti ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- e. mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- f. per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di gestire gli impianti ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
- g. violazione ai divieti di cessione e subappalto di cui all'art. 20;
- h. altri gravi inadempimenti da parte del concessionario;
- i. eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;

- j. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- k. messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- l. mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- m. applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni e spetta al Comune il canone maturato fino alla data di risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo pari all'importo contrattuale dovuto dal concessionario per il periodo decorrente dall'atto della revoca fino al termine della concessione.

## **22. Fallimento, successione e cessione della ditta**

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 - comma 3 - del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

### **23. Recesso**

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico - economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario - per le ipotesi previste al comma 1 - e dalla parte che vi abbia interesse - per l'ipotesi prevista al comma 2 - con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

### **24. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto**

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

### **25. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 - comma 1bis - del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **26. Novazione soggettiva**

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

## **27. Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

## CAPITOLO V

### NORME FINALI

#### **28. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **29. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- a. la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c. l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- e. i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- f. titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

#### **30. Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

#### **31. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **32. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

### **33. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **34. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è la signora Giletta dott.sa Nadia, funzionario del settore Ragioneria e Tributi - tel. 0171 444319 - fax 0171444324 - e-mail: [nadia.giletta@comune.cuneo.it](mailto:nadia.giletta@comune.cuneo.it).

Il Responsabile del procedimento è anche direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

*Specifiche tecniche della fornitura*

## **1. STRUTTURA**

Transenna parapetonale predisposta per la collocazione di pannelli pubblicitari, costituita da numero due pali in acciaio Fe 360B a sezione circolare, diametro esterno 76,10 mm, spessore minimo 3,2 mm, altezza 1500 mm, sormontati da tappo terminale superiore. Sui pali potranno essere inserite a richiesta placche rifrangenti delle dimensioni e nei casi previsti dal Codice della Strada.

All'interno dei pali, con passo di mm 1200-1250, possono essere inseriti i seguenti telai, fissati lateralmente ai pali con attacco tale da consentire una certa flessibilità di fissaggio in caso di livelletta stradale non piana:

- a) un telaio in acciaio contenente i pannelli pubblicitari bifacciali
- b) un telaio rettangolare in acciaio in assenza di pubblicità, irrigidito da due diagonali in acciaio zincato piatto.

Tutte le parti metalliche devono presentare spigoli e finiture tali da garantire il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

## **2. TRATTAMENTI SUPERFICIALI**

Tutte le parti metalliche citate saranno interamente zincate a caldo per immersione (spessore minimo dello strato di zinco 70  $\mu\text{m}$ , UNI-EN ISO 1461) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione, con garanzia di resistenza a più di 600 ore in nebbia salina, in accordo con la normativa UNI-EN 13438. La verniciatura superficiale, a forno con poliestere in polvere, dovrà garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.


**3. COLORI:** pittura ferro micacea riferimento cartella RAL n. 7037.

**4. BULLONERIA:** acciaio inox.


**5. PANNELLI:** all'interno del prima citato telaio descritto al punto 1) deve essere inseribile un pannello composito, con buona resistenza agli urti accidentali ed alle intemperie, avente le immagini pubblicitarie stampate direttamente su tale supporto.


## **6. SPECIFICHE TECNICHE DELLA POSA IN OPERA**

Posa in opera di transenna parapetonale per la collocazione di pannelli pubblicitari, di altezza e dimensioni descritte al punto precedente, con interrimento di 40 cm del palo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. La posa in opera è comprensiva di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al RcK 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.



Prospetto





## ELENCO UBICAZIONE TRANSENNE PARAPEDONALI

ALLEGATO AL CAPITOLATO D'APPALTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PRESENTI SULLE TRANSENNE PARAPEDONALI E MANUTENZIONE DELLE STESSE.

Di seguito si riporta un elenco di massima dell'ubicazione delle transenne parapedonali installate sul territorio comunale.

	UBICAZIONE IMPIANTI	N. IMPIANTI
1	CORSO NIZZA A VALLE DI P.ZZA EUROPA	99
2	PIAZZA EUROPA	42
3	CORSO NIZZA A MONTE DI P.ZZA EUROPA	90
4	P.LE DELLA LIBERTA' - STAZIONE FERROVIARIA	13
5	CORSO GIOLITTI	15
6	CORSO IV NOVEMBRE	16
7	LARGO DE AMICIS	21
8	CORSO SOLERI	6
9	CORSO DE GASPERI ROTATORIA IPERCOOP	40
10	CORSO FRANCIA ANG. VIA GIORDANENGO	23
	<b>TOTALE</b>	<b>365</b>
11	PIAZZA GALIMBERTI ANG. VIA ROMA	18
12	PIAZZA GALIMBERTI ANG. CORSO NIZZA	17
13	PIAZZA GALIMBERTI SAGRATO	32
14	VIALE DEGLI ANGELI	18
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>450</b>

Sarà garantito alla ditta affidataria l'utilizzo degli spazi pubblicitari sull'80% della somma degli impianti di cui ai punti da 1 a 10 (pari a 292 transenne).

Le posizioni di cui ai punti 11, 12, 13 e 14 non potranno presentare spazi pubblicitari.

Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di individuare, per tutta la durata del contratto, le posizioni delle transenne prive di pubblicità, garantendo il numero di spazi pubblicitari utilizzabili.

Nel caso di incrementi o riduzioni del numero degli impianti (ai sensi dell'art. 1 c. 3 del capitolato speciale d'appalto) al fine della concessione in uso degli spazi pubblicitari saranno rispettate le percentuali sopra individuate.

Nel caso in cui la ditta affidataria ritenga di utilizzare un numero inferiore di transenne a fini pubblicitari rispetto al numero massimo consentito, gli impianti non utilizzati non potranno riportare un pannello privo di pubblicità, bensì dovrà essere installato sugli stessi il telaio individuato nella scheda tecnica al punto 1.b).